Gentile Collega,

da questa mattina e fino a sabato si vota per il rinnovo del nostro Consiglio dell’Ordine per il prossimo quadriennio 2019/2022.

E’ un’occasione unica per proseguire sulla via del rinnovamento che abbiamo intrapreso a giugno con l’elezione dei delegati per il Congresso Nazionale Forense e a settembre con quella per i componenti del comitato dei delegati di Cassa forense.

Dopo la nota decisione delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione n. 32781/2018 sul c.d. **limite del doppio mandato** per i Consiglieri, alcuni candidati, e *in primis* il nostro Alessandro Cassiani, hanno ritenuto doveroso ritirare immediatamente la candidatura in ossequio al *dictum* giurisdizionale e alla legge (art. 3 co. 3 L. 113/2017), dando prova concreta di spirito di servizio e di lealtà istituzionale.

**Soltanto un candidato a Roma** **ha preferito farsi escludere** dalla commissione elettorale nominata dal Consiglio mediante sorteggio tra i colleghi che avevano manifestato la disponibilità con provvedimento contenuto in un verbale che incredibilmente non è stato trasmesso né ai candidati e neppure ai Consiglieri, ma è stato diffuso con mail massiva da un ex consigliere anch’egli incandidabile e, dunque, ineleggibile per essersi dimesso dall’Ordine in prossimità della scadenza del mandato, avendo scelto di proseguire in modo economicamente più vantaggioso l’impegno in Cassa forense.

Ad ogni buon conto, a seguito della decisione della Suprema Corte, è stato emesso il DL 2/2019 di interpretazione autentica che ha riaffermato i principi già espressi dalle Sezioni Unite con immediata valenza legislativa (art. 1 co. 1 DL citato).

Ciò non è bastato, perché il medesimo candidato escluso, dopo avere ottenuto dal TAR romano il diniego dell’invocato decreto cautelare monocratico, essendosi addirittura rivolto a un plesso privo della giurisdizione, si è subito dopo rivolto al Consiglio Nazionale Forense, dove **la questione era ben nota**, versando diversi Consiglieri in posizione analoga per avere già svolto due (o più) mandati consecutivi al CNF.

Durante l’adunanza consiliare dello scorso 10 gennaio, peraltro, né il Presidente del Consiglio dell’Ordine, né l’interessato ha ritenuto doveroso riferire in Consiglio dell’avvenuta notifica dei giudizi (al TAR e al CNF) e neppure è stata tempestivamente informata la Commissione elettorale.

Venuti fortuitamente a sapere del contenzioso che interessava tutti i candidati e con l’intento di salvaguardare la regolarità della competizione elettorale da eventuali successive impugnative, abbiamo ritenuto doveroso resistere nei giudizi per illustrare, prima al TAR e poi al CNF, il chiaro quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.

Incredibilmente dinanzi al CNF ha prevalso una tesi contraria e così, prima con decreto cautelare e poi con ordinanza collegiale, è stato **provvisoriamente riammesso** l’unico candidato escluso dei circa novante candidati romani.

Poiché noi **rispettiamo tutti i provvedimenti giurisdizionali** prendiamo atto della decisione intervenuta non senza rilevare tuttavia che il Consiglio Nazionale ha optato per una interpretazione contraria

* alla legge (prima art. 28 co. 5 L. 247/2012 e poi art. 3 co. 3 L. 113/2017),
* al principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite (sentenza n. 32781/2018)
* al decreto legge di interpretazione autentica (DL. 2/2019).

Rivolgendoci a giuristi ci permettiamo anche di evidenziare come nella questione il Consiglio, in difformità da una giurisprudenza granitica, per la prima volta,

* si è auto attribuito competenza cautelare,
* l’ha estesa addirittura alla fase inaudita altera parte,
* non ha consentito prima dell’adozione del decreto neppure l’audizione dei difensori (che, sempre nella fase monocratica, erano stati ascoltati in sede presidenziale dinanzi al TAR)… altro che riconoscimento costituzionale del ruolo del difensore invocato a gran voce all’ultimo congresso nazionale forense di Catania,
* ha ritenuto autonomamente impugnabile un atto endoprocedimentale della commissione elettorale, laddove aveva era sempre stata affermata la necessità di proporre ricorso avverso la proclamazione degli eletti che costituisce il provvedimento finale del procedimento elettorale e, infine,
* non ha esitato ad affermare che non avrebbe fatto doverosa applicazione della norma di interpretazione autentica contenuta nel decreto legge, perché… in sede di conversione il testo avrebbe potuto essere modificato *(“il decreto legge interpretativo … richiederà tempi tecnici di conversione in legge soltanto in esito alla quale si avrà conoscenza della disciplina definitiva…*”).

Il tutto, pure di “scalfire” la disciplina legislativa e la giurisprudenza di legittimità evidentemente contrarie al **perpetuarsi eterno dei mandati** in capo ai Consiglieri.

I fatti, così come rappresentati, nella loro gravità impongono una immediata risposta del corpo elettorale che, ne siamo certi, libererà finalmente l’avvocatura romana da chi ha tentato di svenderla ad una parte politica, l’ha trascinata sui principali quotidiani nazionali per fatti di cronaca che poco hanno a che vedere con l’attività istituzionale ed oggi dirige dall’esterno (essendo anch’egli incandidabile e, dunque, ineleggibile) una aggregazione elettorale che pervicacemente ripropone la candidatura di un incandidabile e, dunque, ineleggibile sia pure per ora **provvisoriamente “graziato”** dalla mutante giurisprudenza del CNF.

Noi la via giurisdizionale l’abbiamo percorsa tante volte con successo, ma **soltanto nell’interesse degli avvocati romani** e, in particolare, in occasione delle battaglie giudiziarie per l’ampliamento dell’orario di apertura delle cancellerie degli uffici giudiziari romani, per la necessaria partecipazione dell’Avvocato nei procedimenti di mediazione e contro l’illegittima regolamentazione del titolo di Avvocato Specialista (prima da parte del CNF nel settembre 2010 e poi da parte del Ministero nel luglio 2015).

Ti rinnoviamo, dunque, l’invito a consentirci di **proseguire nella via del rinnovamento** oramai indifferibile per il **bene comune della famiglia forense romana**.

Allegati:

* decreto CNF n. 1 del 2019
* ordinanza CNF n. 1 del 2019
* memoria Prof. Avv. Giorgio Costantino
* memorie Prof. Avv. Giancarlo Viglione

I candidati della lista Galletti